



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare N. R.G. Esecuzioni
promossa da:
contro:

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- rilevato che al pignoramento, notificato il, non ha fatto seguito il deposito dell'istanza di vendita nel termine prescritto dall'art. 497 c.p.c.
 - ritenuto che il richiamo operato dall'art. 562 c.p.c. all'art. 630 c.p.c. implichi, oltre all'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, la declaratoria di estinzione del processo esecutivo per inattività della parte procedente
 - ritenuto necessario, in applicazione dell'art. 172 disp. att. c.p.c., disporre l'audizione delle parti per l'emissione dell'ordine di cancellazione del pignoramento
- visti gli artt. 497, 562 e 630 c.p.c. e l'art. 172 disp. att. c.p.c.,

DICHIARA

l'estinzione del processo esecutivo N. R.G. Esecuzioni,

FISSA

l'udienza del alle ore..... ordinando il deposito della nota di trascrizione del pignoramento. Si comunichi a tutte le parti.

Reggio Emilia,

Il Giudice dell'Esecuzione – Dott. Giovanni Fanticini

All'udienza del alle ore sono comparsi:

.....

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

visto l'art. 632 c.p.c.,

ORDINA

al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Emilia di procedere alla cancellazione

➤ **del pignoramento a carico del/i suddetto/i debitore/i e a favore del/i predetto/i creditore/i**
trascritto in data/...../....., R.G. n. R.P. n.

AUTORIZZA

il ritiro dei fascicoli di parte.

Il Giudice dell'Esecuzione – Dott. Giovanni Fanticini